

Avv. FRANCO VENERI
Via G. Chiassi, 54 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376 320311/320312 - Fax 0376 291137
E-mail: avv.franco.veneri@libero.it



Dritti di copia apposti
sull'originale riscossi
per € 12,47

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE SECONDA

Secl. N. 537/12

R.G. N. 400/08

Cron. N. 163/12

Rep. N. 1334/12

SOPTA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.
Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 400/2008 R.G.
promossa da:

FALLIMENTO FOGLIA & C. S.A.S. di FOGLIA WALTER
elettivamente domiciliato in Via G. Chiassi 54 - Mantova, presso e
nello studio dell'avv. Franco Veneri che lo rappresenta e difende
unitamente all'avv. Gaudenzio Volponi del Foro di Parma giusta
procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

COMUNE DI CURTATONE

elettivamente domiciliato in Via Acerbi 27 - Mantova, presso e
nello studio dell'avv. Alberto Arrigo Gianolio che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;

CONVENUTO

in punto a: "Appalto opere pubbliche".

COMUNE DI CURTATONE
Prot.0029048 - 06.11.2012
CAT. V CLASSE 1 ARRIVO





CONCLUSIONI

Per l'attore:

“Voglia il Tribunale civile di Mantova rigettata ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e prova, previe le declaratorie di legge e del caso, così giudicare: _____

- a) accertare il diritto del Fallimento dell'impresa Foglia & C. s.a.s. di Foglia Walter al pagamento della somma di € 170.783,32 al netto di Iva e ribasso d'sta, o della somma maggiore o minore ch risulterà di legge o del caso, anche a seguito di consulenza tecnica; _____
- b) dichiarare tenuto e condannare il Comune di Curtatone a corrispondere la somma di € 170.783,32 al netto di Iva e ribasso d'sta o quella maggiore o minore che risulterà di legge o del caso, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, _____
- c) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre Iva e Cpa di legge. _____
Sentenza esecutiva ex lege”. _____


Per il convenuto:

“In via principale: respingersi le domande attoree in quanto infondate, _____

In via subordinata: ridursi nei limiti del provato e del giusto l'importo dovuto a parte attrice”. _____

IN FATTO E IN DIRITTO


Il Fallimento Foglia & C. s.a.s. di Foglia Walter, in persona del Curatore, ha evocato in giudizio il Comune di Curtatone, in





persona del sindaco pro tempore, esponendo: _____

- 1) che l'Impresa Foglia & C. srl, poi divenuta, nel giugno 2005, Foglia & C. s.a.s. di Foglia Walter, aveva stipulato col Comune di Curtatone un contratto di appalto per la realizzazione di una palestra aggiudicandosi i lavori a seguito di asta pubblica con un ribasso del 7,89%; _____
- 2) che, con determina del 25 febbraio 2005, era stato approvato il primo stato di avanzamento lavori e il certificato di pagamento per la somma di € 111.210,00 comprensivi di Iva;
- 3) che l'Impresa Foglia aveva continuato poi a svolgere i lavori assegnati contrattualmente fino alla maturazione di un credito attestato dallo stato di avanzamento lavori n. 2 predisposto e redatto il 12.5.2005 d'intesa con la Direzione Lavori; _____
- 4) che, da tale stato di avanzamento risultava l'effettuazione di lavori per un importo complessivo di € 205.344,12 ed era stato quindi predisposto il certificato di pagamento n. 2 dal quale risultava un credito per l'impresa di € 103.217,40; _____
- 5) che le lavorazioni erano proseguite ancora per qualche settimana fino a quando il Comune di Curtatone, con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 22.6.2005, aveva formulato un "atto di indirizzo" volto alla risoluzione del contratto di appalto stipulato tra il Comune stesso e l'Impresa Foglia; _____
- 6) che il responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia, con determina n. 330 del 27 luglio 2005, aveva risolto il contratto di appalto in questione; _____





- 7) che, a seguito della risoluzione, il Direttore dei Lavori aveva proceduto alla contabilizzazione dei lavori eseguiti con la redazione di uno stato di consistenza al 25.8.2005 dal quale risultava un credito, a favore della Foglia & C. s.a.s., di € 172.149,57 e che su tale credito il Direttore dei lavori aveva operato alcune detrazioni esposte nel conteggio contabile finale tanto da rappresentare un debito di € 117.523,56 per il Fallimento Foglia & C. s.a.s di Foglia Walter; _____
- 8) che l'Impresa Foglia & C. s.a.s. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Parma con sentenza del 26 settembre 2005; _____
- 9) che, con relazione del 6 marzo 2006, il prof. Ing. Andrea Carpinteri, per conto della Curatela fallimentare, aveva determinato il credito della società fallita in € 170.783,32 al netto del ribasso d'asta e dell'Iva e che le detrazioni operabili su tale somma ammontavano ad € 11.103,66; _____
- 10) che, con lettera del 23 marzo 2006, il Curatore del fallimento aveva richiesto la corresponsione della somma relativa alla penale del 10% indebitamente trattenuta dal Comune di Curtatone; _____
- 11) che il Comune aveva risposto con lettera del 10 aprile 2006 ribadendo di non voler corrispondere alcunchè in quanto la entità dei rifacimenti e dei danni provocati dalla impresa Foglia sarebbero stati valutabili solo a conclusione dei lavori e a collaudo avvenuto; _____
- 12) che il Fallimento intendeva procedere nei confronti del Comune di Curtatone per il pagamento di tutte le somme da




questo dovute ed indebitamente trattenute. _____

La curatela fallimentare ha quindi chiesto l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. _____

Si costituiva ritualmente il Comune di Curtatone in persona del sindaco pro tempore contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la riduzione nei limiti del provato e del giusto dell'importo dovuto a parte attrice. _____

Ciò premesso si osserva quanto segue. _____

La difesa del Comune di Curtatone, richiamato l'art. 340, secondo comma, della legge n. 2248/1865 All. F), ha affermato, tra l'altro, che *"nel caso di specie, il Comune di Curtatone non ha subito danni in conseguenza della stipulazione del nuovo contratto di appalto, in quanto i lavori per il completamento della struttura sono stati affidati senza aggravii di costi, ai sensi dell'art. 10, comma 1 ter, della L. n. 109/94, alla impresa seconda in graduatoria nella gara di appalto aggiudicata alla Impresa Foglia. L'Amministrazione comunale ha, invece, operato, in sede di contabilità finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Foglia, detrazioni per opere non regolarmente eseguite e per somme, comunque, non dovute alla Impresa medesima. Essendo risultato l'ammontare delle detrazioni maggiore della rata di saldo, il Comune di Curtatone non ha liquidato alcun importo alla impresa appaltatrice. Si tratta, pertanto, di verificare se dette detrazioni siano state applicate e determinate in modo corretto e, conseguentemente, se residui o meno, un credito della impresa*





Foglia” (v. comparsa conclusionale per il Comune convenuto, pagg. 5 e 6).

L'art. 340 della citata legge (ora abrogato dall'art. 256, comma primo, del D. Lvo 1274/06 n. 163) disponeva al comma primo: *“L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate”* e, al comma secondo, *“In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio”*.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I 4/11/05 n. 21407, in motivazione), la disposizione di cui al secondo comma *“non è stata particolarmente approfondita dalla dottrina, che ha comunque sottolineato come alla risoluzione – sia essa pronunciata dal Giudice, ovvero conseguente dall'esercizio del potere di autotutela – si riconnetta l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dalla committente secondo quanto disposto dalle norme comuni. Ciò vuol dire che, come accade d'ordinario, la parte adempiente ha diritto al risarcimento del danno, costituendo la anticipata risoluzione del rapporto un evento potenzialmente generatore di un pregiudizio patrimoniale (in riferimento alla disciplina ordinaria, Cass, n. 482 del 2001; n. 7052 del 1990), secondo un principio da coordinare con quelli che governano le azioni risarcitorie, in base ai quali può affermarsi “che la risoluzione non implica che il danno sussista in ogni caso,*



*dovendo essere provato [da parte del danneggiato] nella sua reale
esistenza, nel suo ammontare e quanto alla derivazione, secondo i
principi della regolarità causale, dall'inadempimento imputabile
all'altra parte" (Cass., n. 7829 del 2003; sull'onere della prova
del danno cfr. anche Cass., n. 8278 del 1999). Il principio, in
riferimento all'appalto pubblico, risulta enunciato, sia pure in
relazione ad un profilo soltanto analogo a quello in esame, da una
non recente sentenza delle Sezioni Unite, secondo la quale
l'inadempimento dell'appaltatore di opere pubbliche legittima la
dichiarazione di rescissione del contratto da parte della stazione
appaltante, ma non anche l'incameramento dei decimi cauzionali
"in difetto di prova di un inadempimento colposo dell'appaltatore
dal quale siano derivati concreti danni" (così nella massima di
Sez. Un., n. 2856 del 1973), proposizione quest'ultima
peculiarmente significativa, in quanto rende palese
l'imprescindibilità dell'esistenza di un danno effettivo e della
prova del medesimo".*

La citata decisione (Cass. Civ. Sez. I, 4/11/05 n. 21407), nel
condividere il principio, desumibile da precedenti decisioni tra cui
in particolare le Sez. Unite n. 2856 del 1973, secondo cui il danno
oggetto della norma è, solo ed esclusivamente, quello costituito
dai maggiori costi sopportati dalla P.A. nella stipulazione del
nuovo contratto per la realizzazione dell'opera pubblica, ovvero
per l'esecuzione d'ufficio, ha poi chiaramente affermato che "si
tratta di una conclusione che è peraltro imposta dalla chiara
lettera dell'art. 340 cit, il quale – in armonia con la disciplina



sopra richiamata, stabilita dalle norme comuni – disponendo che l'appaltatore “sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio” impone di ritenere, come è reso palese sia dal tempo del verbo, sia dal puntuale ed esclusivo riferimento a maggiori oneri sopportati in occasione della stipulazione del nuovo contratto o dell'esecuzione d'ufficio, che il danno da essa previsto e disciplinato è appunto esclusivamente quello che la committente subisce nello stipulare un nuovo contratto o nel provvedere mediante esecuzione d'ufficio, fermo restando il diritto dell'appaltante di ottenere il risarcimento del danno ulteriore e diverso, secondo le norme comuni”.

Quindi è esclusa la possibilità di ritenere che l'art. 340 cit. preveda l'esistenza di un danno in re ipsa derivante dall'inadempimento, diverso e ulteriore rispetto a quello conseguente dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio.

Certo non è esclusa l'esistenza di danni ulteriori che vanno però risarciti secondo le regole generali, e, quindi, a seguito di specifica domanda cui dovrà seguire la prova adeguata dell'*an*, del *quantum* e della derivazione, secondo i principi della regolarità causale, dall'inadempimento imputabile all'altra parte.

Nel caso di specie è espressamente ammesso dal Comune convenuto che lo stesso “non ha subito danni in conseguenza della stipulazione del nuovo contratto di appalto, in quanto i lavori per il completamento della struttura sono stati affidati senza aggravii di costi, ai sensi dell'art. 10, comma 1 ter, della L. n. 109/94, alla



impresa seconda in graduatoria nella gara di appalto aggiudicata alla Impresa Foglia". _____

Per gli ulteriori danni asseritamente conseguenti alle inadempienze dell'appaltatore, in forza dei principi di cui sopra - cui deve aggiungersi il principio secondo cui l'uso del potere discrezionale della P.A. deve essere conforme al canone generale di correttezza e buona fede -, il Comune non poteva operare le detrazioni che ha operato ma doveva agire contro l'appaltatore per sentirlo condannare al risarcimento e, in quella sede, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, fornire la prova, imprescindibile, dell'esistenza di un danno effettivo. _____

Lo stato di consistenza dei lavori ha accertato un credito dell'impresa, ora in fallimento, di € 172.149,57 oltre Iva al 10%. _

La domanda, come contenuta nel limite di € 170.783,22, merita pertanto accoglimento. _____

L'Iva al 10% è dovuta pur in assenza di specifica richiesta dovendosi ritenere la richiesta stessa implicitamente inclusa nella domanda relativa al pagamento del credito (Cass. Civ. Sez. II 30/9/08 n. 24315; Cass. Civ. Sez. II 29/10/92 n. 11766). _____

Oltre a ciò competono gli interessi nella misura legale dal 27/3/06 (data di ricevimento della racc. 23/3/06, doc. 11 di parte attrice) sull'importo di € 161.045,91 e, dalla domanda, sul residuo. _____

Ogni altra questione resta assorbita. _____

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. _____

Le spese della ctu e dei chiarimenti vanno poste definitivamente a




carico di parte convenuta. _____

P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: _____

- 1) Condanna il Comune di Curtatone al pagamento in favore del Fall. Foglia & C. s.a.s. della somma di € 170.783,22 oltre Iva al 10% e interessi come in motivazione; _____
- 2) Condanna il Comune di Curtatone alla rifusione delle spese che liquida in € 12.752,13 di cui € 531,26 per esborsi, € 4.663,00 per diritti, € 6.200,00 per onorari, € 1.357,87 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge; _____
- 3) Pone definitivamente le spese di ctu e dei chiarimenti alla ctu, come liquidati, a carico di parte convenuta. _____

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 20/4/12.



Il Cancelliere

Il Giudice
Dott. Andrea Gibelli

Depositata in Cancelleria

oggi 22 GIU. 2012

Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale che si rilascia munita della seguente formula esecutiva a richiesta di Follimento Fogli e c. S. A. S.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE Fogli Welter

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Mantova,20 SET. 2012

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FG Dott.ssa Stefania Savazzi

E' copia conforme ad altra, rilasciata in forma esecutiva a richiesta del Sig.

Follimento Fogli e c. S. A. S. di Fogli Welter

Mantova, il

20 SET. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Stefania Savazzi



Avv. FRANCO VENERI
Via G. Chiassi, 54 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376 329633/220512 - Fax 0376 287587
E-mail: francoveneri@libero.it

STUDIO LEGALE
Avv. GAUDENZIO VOLPONI
BORGHI REGALE, 1 - 43100 PARMA
TEL. 0521.233539 / 235423
TELEFAX 0521.230567

COPIA

ATTO DI PRECETTO

Il **FALLIMENTO FOGLIA & C. S.A.S.** di Foglia Walter (c.f. e p.iva 01543490344) in persona del Curatore dr. Roberto PERLINI, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Gaudenzio VOLPONI (c.f. VLPGNZ56E11F473C), pec: gaudenzio.volponi@pec.studiovolponi.it con studio in Parma, B.go Regale n. 1, il quale dichiara di voler ricevere la corrispondenza presso il numero di telefax 0521.230567, ai sensi degli artt. 133,134,176 del D.P.R. n. 356/05 convertito in L.80/05, e dall'avv. Franco VENERI (c.f.: VNRFNC45S13G753X) pec: franco.veneri@avvocatimantova.it, con studio in Mantova, Via G. Chiassi n. 54, presso il quale ultimo elegge domicilio, come da delega in calce al presente atto

P R E M E S S O :

- 1) che con sentenza n. 537/12 del 20/04/2012 il Giudice del Tribunale di Mantova, in funzione monocratica, dr. Andrea GIBELLI, definitivamente pronunciando, condannava il Comune di Curtatone, in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del FALLIMENTO FOGLIA & C. s.a.s. della somma di €170.783,22 oltre Iva al 10% e interessi legali sull'importo di € 161.045,91 dal 23/03/2006 e dalla domanda sul residuo; condannava altresì il Comune convenuto alla rifusione delle spese, liquidate in € 12.752,13, di cui € 531,26 per esborsi, € 4.663,00 per diritti, € 6.200,00 per onorari , € 1.357,87 per spese generali oltre a quanto dovuto per legge;
- 2) che la sentenza veniva munita della formula esecutiva in data 20/09/2012 per l'inizio dell'esecuzione;
- 4) che a tutt'oggi il predetto Comune di Curtatone, in persona del suo

Sindaco pro tempore, non ha provveduto al pagamento del dovuto a favore del FALLIMENTO FOGLIA & C. s.a.s. di Foglia Walter;

Tutto ciò premesso, il FALLIMENTO FOGLIA & C. s.a.s. di Foglia Walter., come in epigrafe rappresentato e difeso,

INTIMA E FA PRECETTO

al **COMUNE DI CURTATONE**, (p.iva 80001910209) in persona del suo Sindaco pro tempore, nel suo domicilio in Curtatone, P.zza Corte Spagnola - Località Montanara, di pagare **entro e non oltre 10 (dieci) giorni** dalla notifica della Sentenza N. 537/12 del Tribunale di Mantova, munita della formula esecutiva in data 20/9/2012, e del presente atto di precetto, le seguenti somme, con avvertenza che, in difetto, decorso il termine di rito, si procederà ad esecuzione forzata:

Capitale	€	170.783,32
Iva 10% come liquidato in sentenza	€	<u>17.078,33</u>
TOTALE	€	187.861,65
Interessi legali dal 27/03/2006 al 31/10/2012		
su € 161.045,91	€	24.181,15
Interessi legali del 24/01/2008 al 31/10/2012		
su € 26.815,63	€	<u>2.791,03</u>
TOTALE CAPITALE E INTERESSI LEGALI	€	214.833,83
Diritti ed onorari liquidati in sentenza	€	10.863,00
Spese liquidate in sentenza	€	531,26
Spese CTU	€	2.139,17
Rimborso forfettario 12,5%		
ex art.14 L.P. liquidato in sentenza	€	<u>1.357,87</u>
Totali	€	2.670,43
	€	12.220,87

Richiesta 2 copie autentiche esecutive	€ 24,80	
Compenso atto di precetto		€ <u>2.100,00</u>
Totali	€ 2.695,23	€ 14.320,87
CPA 4%		€ 572,83
IVA 21%		€ 3.127,68
Riporto spese esenti		€ 2.695,23
- R.A. 20%		<u>-€ 2.864,17</u>
TOTALE SPESE LEGALI		€ 17.852,44
RIPORTO CAPITALE ED INTERESSI		€ <u>214.833,83</u>
Così per complessivi		€ 232.686,27

oltre al costo di notifica del presente atto come tassato a margine, nonché interessi successivi ed Altre successive spese accessorie e competenze occorrente.


Con espressa riserva di agire per il rimborso delle spese di registrazione della sentenza se non vi provvederà il COMUNE DI CURTATONE.

Parma - Mantova, lì 23/10/2012

Avv. Gaudenzio VOLPONI



Avv. Franco VENERI




PROCURA SPECIALE

Il FALLIMENTO FOGLIA & C. S.A.S. di Foglia Walter (c.f. e p.iva 01543490344) in persona del Curatore dr. Roberto PERLINI, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, informata sulla complessità

dr. Roberto PERLINI, rappresentato come in atti, ho notificato copia autentica della sentenza n. 537/2012 emessa dal Tribunale Civile di Mantova munita di formula esecutiva il 20/9/2012, per l'inizio dell'esecuzione ed il pedissequo atto di precetto a:

COMUNE DI CURTATONE, (p.iva 8000191209) in persona del suo Sindaco pro tempore, nel suo domicilio in Curtatone, P.zza Corte Spagnola - Località Montanara, ivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di



Tribunale di Mantova
Luigi di Perna
Ufficiale Giudiziario

2773

UFFICIO REGISTRO di MANTOVA

GRON

SPECIFICA	
DIRETTA	€ *
TRASF. KM	€
10% SU TR	€
TOTALE	€
SPESA POSTE	€
COSTO DELECATO	€

ABBONAMENTO AL BOLLO
UFFICIO REGISTRO di MANTOVA

8 NOV. 2012

